COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TESAURO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle Università, negli Istituti di istruzione universitaria e negli Osservatori astronomici, e nei ruoli degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1606).

PRESIDENTE 103, 104, 105
IACOMETTI, *Relatore* 103, 104
NANNUZZI 104
GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 105

Votazione segreta:

PRESIDENTE 105

La seduta comincia alle 9,30.

MARTUSCELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle Università, negli Istituti di istruzione universitaria e negli Osservatori astronomici, e nei ruoli degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1606).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle Università, negli Istituti di istruzione universitaria e negli Osservatori astronomici, e nei ruoli degli archeologi degli storici dell'arte e degli architetti delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 agosto 1964.

Il relatore, onorevole Jacometti, ha facoltà di svolgere la relazione.

JACOMETTI, *Relatore*. Con la legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono stati, tra l'altro, istituiti alcuni nuovi ruoli di personale tecnico delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici. In particolare: con l'articolo 1 fu istituito il

ruolo di carriera direttiva dei conservatori e musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici; il ruolo, di carriera direttiva, dei tecnici laureati per gli Istituti universitari; il ruolo, di carriera di concetto, dei tecnici coadiutori e, infine, il ruolo, di carriera di concetto, delle ostetriche. Con l'articolo 44, inoltre, si istituì il ruolo di carriera direttiva, degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria; il ruolo, della carriera di concetto, dei tecnici coadiutori per gli uffici tecnici predetti; il ruolo, della carriera direttiva, dei tecnici laureati per gli Osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano; il ruolo, di carriera di concetto, dei tecnici coadiutori per gli Osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano.

In quella legge, non si tenne conto di elevare il limite massimo di età per la partecipazione ai relativi concorsi pur non essendo previsto, secondo le norme vigenti, alcun limite massimo per la partecipazione ai concorsi per assistente universitario.

Questa è la ragione per la quale è stato presentato il disegno di legge che eleva il limite massimo di età da 32 a 40 anni.

Si deve osservare, inoltre, che l'elevazione dei limiti di età consente una maggiore partecipazione ai concorsi e, quindi, dà maggiori possibilità di scelta alle Amministrazioni.

Il mio parere, pertanto, è favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Desidero sapere, in via preliminare, se si tratta di norma transitoria o permanente. Il fatto è che i limiti di età fissati per il collocamento a riposo consentono solo il raggiungimento del minimo di pensione e ciò contrasta con determinati principî generali. So che adesso vi è una situazione del tutto particolare, in quanto l'Amministrazione avrebbe dovuto indire concorsi tre anni fa, sì che è sorto il problema di coloro che sono già in servizio e che hanno superato in questi tre anni il limite massimo di età per partecipare a concorsi.

Vi sono anche altre ragioni che giustificano un aumento del limite di età: si tratta, infatti, di laureati in una disciplina, che richiede alcuni anni di studio e una frequenza universitaria, che non è sempre possibile prima del servizio militare, per cui in molti casi è rimandata al termine del servizio stesso. Si richiede, inoltre, una specializzazione dopo l'acquisizione del titolo di studio, che, a sua volta, richiede anch'essa un certo periodo di tempo.

Da ciò deriva la conseguenza dell'aumento del limite di età per la partecipazione a concorsi. Sorge però il dubbio se fissare con una norma permanente il limite di età a 40 anni contrasti o meno con le norme generali sul pensionamento. E ciò perché, fissando il limite di età a 40 anni, si sancisce il principio che coloro i quali vorranno svolgere questa attività al servizio dello Stato saranno collocati in quiescenza con il minimo della pensione.

PRESIDENTE. Innanzitutto, occorre distinguere la prima dalla seconda parte del disegno di legge. Infatti, alcune delle osservazioni sollevate possono valere per quel che riflette l'accesso alle carriere scientifico-direttive per le quali la norma si potrebbe anche, con opportuna modifica, limitare alla situazione attuale. Comunque, le due questioni vanno affrontate separatamente.

NANNUZZI. La legge deve tener presenti e sodisfare le diverse esigenze.

A mio avviso, non si può usare lo stesso trattamento sia per il dipendente che ha avuto la possibilità di entrare in servizio all'età di 25-26 anni, sia per il dipendente che, per specializzarsi, non ha potuto entrare in servizio prima dei 40 anni. Proporrei, perciò, per questi ultimi un trattamento diverso da quello previsto per i dipendenti dello Stato in generale. La norma può dunque passare, se di carattere transitorio, ma dobbiamo riservarci, con una successiva norma di tener conto di tutti i problemi.

PRESIDENTE. Per ora bisogna assicurare la copertura di questi posti; penseremo poi a correggere una situazione di sperequazione che non ha ragion d'essere. Credo che su questo non vi possano essere dubbi. Se la Commissione ritiene di dover usare un temperamento per quanto riguarda la prima parte dell'articolo 1, non ho difficoltà.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

JACOMETTI, *Relatore*. Penso che il disegno di legge al nostro esame debba essere lasciato immodificato, anche se ritengo valide, nel loro contenuto, le osservazioni fatte dall'onorevole Nannuzzi.

Prima di tutto, bisogna considerare che una pensione minima sussiste in tutti i casi, per cui ne trarranno vantaggio coloro che entreranno nei ruoli a 37, 30 o 40 anni (età puramente nominali). Inoltre, penso che sia difficile stabilire un determinato limite di età. Noi non dobbiamo dimenticare che ci

avviamo verso una situazione sempre più critica, per quanto riguarda i concorsi statali. Questi ultimi, infatti, vedono gradatamente diminuire il numero dei concorrenti che, al contrario, vengono assorbiti in misura sempre maggiore dall'industria privata, in quanto questa si trova in una posizione notevolmente superiore rispetto allo Stato.

PRESIDENTE. Concordo pienamente con le opinioni espresse dall'onorevole relatore.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ritengo che fissando il limite massimo di età a 40 anni, significhi avere nei concorsi soltanto candidati di 40 anni. Questo è il limite massimo, perché in genere si concorre in età meno avanzata.

Per quanto riguarda le questioni del pensionamento, io penso che sia più opportuno tralasciarle per il momento (riprendendole eventualmente in seguito), altrimenti, rischiamo di arrestare l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È fissato in 40 anni il limite superiore di età per la partecipazione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle *A*, *B*, *F*, *G*, *R*, *S*, *T*, ed *U*, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e per l'immissione nei ruoli del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano di cui alle leggi 8 agosto 1942, n. 1145 e 18 marzo 1958, n. 276, nonché per l'ammissione nel ruolo di carriera di concetto dei calcolatori degli Osservatori astronomici di cui alle leggi 8 agosto 1942, n. 1145 e 3 novembre 1961, n. 1255.

Lo stesso limite si osserva per quanto concerne la partecipazione ai concorsi di accesso alle carriere scientifico-direttive delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti (ruolo degli archeologi – ruolo degli storici dell'arte – ruolo degli architetti – tabella *G* annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264) e ai concorsi di accesso alla carriera dei restauratori di opere d'arte (tabella *H* annessa alla stessa legge 7 dicembre 1961, n. 1264).

La disposizione di cui ai commi precedenti si applica anche ai concorsi già banditi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, purché non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande di ammissione.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato dlla votazione segreta del disegno di legge:

« Determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle Università, negli Istituti di istruzione universitario e negli Osservatori astronomici, e nei ruoli degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1606):

Presenti		24
Votanti		23
Maggioranza		12
Astenuti		1
Voti favorevoli	15	
Voti contrari	8	

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Ballardini, Baroni, Belci, Bressani, Cavallari Nerino, D'Amato, Dell'Andro, Di Primio, D'Onofrio, Jacometti, Laconi, Lizzero, Luzzatto, Marchiani, Martuscelli, Nannuzzi, Piccoli, Pigni, Rosati, Scotoni, Tesauro, Tozzi Condivi.

Si è astenuto:

Dietl.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI